Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 272

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 27 ottobre 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1971, n. 855.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 138, relativo all'elenco delle scuole annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che la scuola in « Chirurgia generale » e la scuola in « Otorinolaringoiatria » mutano rispettivamente la denominazione in quella di scuola in « Chirurgia » e in scuola in « Otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale ».

L'art. 156, relativo alla scuola di specializzazione in « Chirurgia generale » che assume la denominazione di scuola di specializzazione in « Chirurgia », è abrogato e sostituito dai seguenti articoli con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in chirurgia

Art. 156. — La scuola di specializzazione in chirurgia conferisce il diploma di specialista in chirurgia.

Gli anni necessari per il conseguimento del diploma sono cinque.

Il numero massimo complessivo degli iscritti per i cinque anni di corso è di settantacinque.

Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

Clinica chirurgica generale 1°;
Patologia speciale chirurgica 1°;
Semeiotica chirurgica 1°;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni 1°;
Chirurgia sperimentale;
Anestesia e rianimazione;
Ricerche di laboratorio.

2° *Anno*:

Clinica chirurgica generale 2°;
Patologia speciale chirurgica 2°;
Semeiotica chirurgica 2°;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni 2°;
Fisiopatologia chirurgica;
Trattamento pre e postoperatorio;
Anatomia e istologia patologica 1°.

3° *Anno*:

Clinica chirurgica generale 3°;
Patologia speciale chirurgica 3°;
Semeiotica strumentale ed endoscopica;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni 3°;
Radiologia;
Anatomia ed istologia patologica 2°.

4° *Anno*:

Clinica chirurgica generale 4°;
Chirurgia ginecologica;
Chirurgia urologica;
Neurochirurgia;
Traumatologia ed ortopedia;
Chirurgia pediatrica.

5° *Anno*:

Clinica chirurgica generale 5°;
Chirurgia toracica,
Chirurgia cardiovascolare;
Chirurgia riparativa e plastica;
Chirurgia d'urgenza;
Medicina legale.

Art. 157. — La selezione dei candidati aspiranti alla ammissione alla scuola avverrà sulla base dei titoli ed esami.

Non sono consentite iscrizioni con abbreviazioni di corso.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria per tutti gli iscritti.

L'internato è obbligatorio durante tutti i cinque anni del corso e si svolgerà presso la clinica chirurgica sotto forma di permanenza costante nella detta clinica durante le ore della sua attività, con presenza giornaliera agli ambulatori ed ai reparti di degenza.

Dall'obbligo di tale internato saranno esentati quegli allievi che, in qualità di assistenti e di aiuti, prestino effettivamente servizio presso reparti di chirurgia generale dell'unversità e degli ospedali di 1ª e 2ª categoria.

Gli allievi hanno doveri ed attribuzioni analoghi a quelli degli assistenti.

La frequenza nelle sale operatorie inizierà fin dal primo anno di corso, e dopo un periodo di tirocinio, dovrà trasformarsi in compartecipazione attiva agli interventi operatori.

Per i corsi che non siano della clinica chirurgica generale, possono essere stabiliti, su parere del direttore della scuola, periodi di continuativa frequenza presso i relativi reparti specialistici, qualora esistano come reparti indipendenti. Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico della operosità scolastica degli allievi con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno.

L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali.

Alla fine dei cinque anni gli allievi dovranno presentare una tesi scritta e sostenere l'esame di diploma.

Gli articoli 181, 182, 183 relativi alla « Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale

Art. 181. — La scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale ha la durata di tre anni.

Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) Anatomia;
2) Fisiologia;
3) Audiologia (1° anno);
4) Semeiotica otorinolaringoiatrica;
5) Tecnica di laboratorio;
6) Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (1° anno);
7) Anatomia ed istologia patologica otorinolaringoiatrica.

2° *Anno*:

1) Tecniche operatorie in otorinolaringoiatria;
2) Anestesiologia in otorinolaringoiatria;
3) Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (2° anno);
4) Radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
5) Pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria;

6) Audiologia (2° anno);
7) Otoneurologia;
8) Foniatria.

3° *Anno*:

1) Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (3° anno);
2) Terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria;
3) Neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
4) Oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
5) Chirurgia plastica;
6) Tracheo-broncoscopia;
7) Medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria.

Art. 182. — Il numero massimo complessivo degli allievi iscritti per tre anni di corso è di venticinque.

Gli allievi sono obbligati alla frequenza nella clinica otorinolaringoiatrica e nelle cliniche ed istituti degli altri insegnamenti secondo i turni fissati dal direttore della scuola.

Art. 183. — Al termine di ciascun anno, gli allievi che abbiano regolarmente frequentato i corsi, dovranno superare i relativi esami di profitto.

Non può essere ammesso al nuovo anno di corso chi non ha superato gli esami prescritti per il precedente.

Alla fine dei tre anni gli allievi dovranno presentare una tesi scritta e sostenere un esame di diploma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 163. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1971, n. **856**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 520 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in medicina dello sport.

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

Art. 521. — La scuola di specializzazione in medicina dello sport dell'Università degli studi di Bologna si propone:

a) di valorizzare e approfondire gli studi biologici e di medicina applicata nel campo delle attività sportive, formative e di competizione, e della educazione fisica;

b) di preparare adeguatamente sotto l'aspetto teorico e della pratica applicazione, i medici che intendono dedicarsi alle attività attinenti a questa particolare branca della medicina applicata, conferendo ad essi il diploma di « Specialisti in medicina dello sport ».

Art. 522. — Il titolo richiesto per l'ammissione alla scuola è la laurea in medicina e chirurgia.

Il corso di studi ha la durata di 3 anni, con frequenza obbligatoria, esso ha la sua sede ufficiale presso l'istituto di fisiologia umana. Gli insegnamenti clinici e specialistici si svolgeranno presso i rispettivi istituti clinici e specialistici.

La concessione di eventuali abbreviazioni del corso avverrà a insindacabile giudizio del consiglio dei docenti della scuola.

Il numero massimo degli allievi sarà di dodici per anno e complessivamente di trentasei per l'intero corso.

L'ammissione ai corsi avviene per titoli. Nel caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili l'ammissione dei candidati aventi pari titoli e uguale data di presentazione della domanda, sarà regolata da prove di esami davanti a una commissione nominata dal consiglio dei docenti della scuola.

La direzione del corso è affidata al direttore dell'istituto di fisiologia umana.

Art. 523. — L'ordine degli studi è il seguente:

1° *Anno*:

Anatomia dell'apparato locomotore;
Biomeccanica applicata all'esercizio fisico;
Biochimica generale e applicata;
Antropometria e auxologia;
Storia, sistematica e tecnologia degli sport;
Istituzioni di psicologia generale e psicologia applicata agli sport;
Istituzioni di scienza della nutrizione e dietetica applicata alla attività sportiva.

2° *Anno*:

Anatomia degli apparati circolatorio, respiratorio e nervoso;
Fisiologia delle ossa, delle articolazioni e dei muscoli;
Biochimica ed energetica muscolare;
Valutazione funzionale dello sportivo e tecnica fisiologica;
Biofisica del muscolo (facoltativo);
Fisioterapia e rieducazione funzionale (facoltativo);

Farmacologia applicata all'attività sportiva (doping) (facoltativo);

Igiene e medicina preventiva applicata all'attività sportiva (facoltativo).

3° *Anno*:

Fisiologia del sistema nervoso motorio, della respirazione e della circolazione;

Educazione fisica e tecnica dell'allenamento sportivo;

Chirurgia d'urgenza, rianimazione e pronto soccorso;

Medicina legale ed infortunistica;

Traumatologia ed ortopedia dello sport;

Fisiopatologia degli sport (facoltativo);

Assistenza medico-sportiva nei grandi agglomerati urbani (facoltativo).

La scuola inoltre svolgerà brevi corsi integrativi di conferenze o seminari sopra argomenti e discipline che saranno stabiliti, secondo le possibilità contingenti, dal consiglio dei docenti della scuola. Saranno inoltre svolte esercitazioni pratiche in sede e sul campo.

Art. 524. — Gli esami annuali si svolgeranno per gruppo di materie, comprendenti discipline incluse nel piano di studio esposto nell'art. 523.

Il gruppo di materie comprende tutte le materie di insegnamento fondamentali e quelle facoltative scelte dal candidato, previste per ogni anno di corso.

L'iscrizione agli anni successivi è subordinata al superamento di tutti gli esami annuali.

Art. 525. — Il diploma si consegue dopo aver superato tutte le prove di esami del triennio; la prova di diploma si svolge con la discussione su una dissertazione scritta concernente un tema assegnato o in ogni altro caso approvato dal direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 162. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1971, n. **857**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592,

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:

Teoria generale del processo;

Teoria generale del diritto;

Diritto internazionale privato e processuale;

Diritto delle comunità europee;

Diritto penale commerciale e marittimo;

Diritto penitenziario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 161. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1971.

Nomina del presidente e dei membri supplenti in seno alla commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Venezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Visto il decreto ministeriale n. 24744 del 24 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 106, con il quale venne costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Venezia la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 18 febbraio 1969, n. 86;

Considerato che l'art. 3 della cennata legge n. 86 reca aggiunta all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, facendo obbligo al Ministero dei lavori pubblici di nominare i supplenti per il presidente ed ognuno dei componenti;

Viste le designazioni dei rispettivi organi interessati;

A termine della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor Almo Fratoni, consigliere presso la corte di appello di Venezia; il dott. ing. Franco Montanarini, ispettore generale del genio civile, il dott. ing. Lamberto Torchio, ingegnere capo del genio civile di Este, il dott. ing. Biagio Laudati, ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale ed il dott. Carlo Donadoni, libero professionista, sono nominati rispettivamente, presidente e membri supplenti in seno alla commissione di cui alle premesse, per sostituire in caso di assenza o di impedimento il presidente ed i membri effettivi.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione di che trattasi sarà attribuito ai predetti funzionari un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitolati degli esercizi finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 luglio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1971
Registro n. 14 *Lavori pubblici, foglio n.* 25

(9387)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1971.

Nomina del presidente e dei membri supplenti in seno alla commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Trieste.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Visto il decreto ministeriale n. 24992 del 10 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 99, con il quale venne costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Trieste la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 18 febbraio 1969, n. 86;

Considerato che l'art. 3 della cennata legge n. 86 reca aggiunta all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, facendo obbligo al Ministero dei lavori pubblici di nominare i supplenti per il presidente ed ognuno dei componenti;

Viste le designazioni dei rispettivi organi interessati;

A termine della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor Ferruccio Franzot, magistrato di corte di appello di Trieste, il dott. ing. Giulio Ligi, ispettore generale del genio civile, il dott. ing. Libero Pinamonte, ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale di Gorizia ed il dottor ing. Giovanni Beer, libero professionista, sono nominati rispettivamente, presidente e membri supplenti in seno alla commissione di cui alle premesse, per sostituire in caso di assenza o di impedimento il presidente ed i membri effettivi.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione di che trattasi sarà attribuito ai predetti funzionari un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitolati degli esercizi finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 luglio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1971
Registro n. 14 *Lavori pubblici, foglio n.* 27

(9391)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1971.

Nomina del presidente e dei membri supplenti della commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Bologna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Visto il decreto ministeriale n. 24745 del 24 novembre 1959 registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 64, foglio n. 105, con il quale venne costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Bologna la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 18 febbraio 1969, n. 86;

Considerato che l'art. 3 della cennata legge n. 86 reca aggiunta all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, facendo obbligo al Ministero dei lavori pubblici di nominare i supplenti per il presidente ed ognuno dei componenti;

Viste le designazioni dei rispettivi organi interessati;

A termine della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor Carlo Falchi Massidda, consigliere della corte di ap-

pello, il dott. ing. Ugo Morselli, ispettore generale del genio civile, il dott. ing. Alberto Taddia, ingegnere capo del genio civile, il dott. ing. Enrico Menarini, ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale ed il dott. ing. Fioravanti Renato, libero professionista, sono nominati rispettivamente, presidente e membri supplenti in seno alla commissione di cui alle premesse, per sostituire in caso di assenza o di impedimento il presidente ed i membri effettivi.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione di che trattasi sarà attribuito ai predetti funzionari un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitolati degli esercizi finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 luglio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1971
Registro n. 14 *Lavori pubblici, foglio n.* 29

(9388)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1971.

Nomina dei membri supplenti in seno alla commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, numero 24754, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1971, registro n. 4, foglio n. 363, con il quale venne costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 18 febbraio 1969, n. 86;

Considerato che l'art. 3 della cennata legge n. 86 reca aggiunta all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, facendo obbligo al Ministero dei lavori pubblici di nominare i supplenti per il presidente ed ognuno dei componenti;

Viste le designazioni dei rispettivi organi interessati;

A termine della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor ing. Adolfo Condrò, ispettore generale del genio civile, il dott. ing. Dante Flumini, ingegnere capo del genio civile, il dott. ing. Mauro Sani, ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale di Sassari e il dott. ing. Manfredo Manfredi, libero professionista, sono nominati membri supplenti in seno alla commissione di cui alle premesse, per sostituire in caso di assenza o di impedimento i membri effettivi.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione di che trattasi sarà attribuito ai predetti funzionari un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitolati degli esercizi finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 luglio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1971
Registro n. 14 *Lavori pubblici, foglio n.* 30

(9390)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1971.

Nomina del presidente e di tre membri supplenti in seno alla commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Milano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Visto il decreto ministeriale n. 24743 del 24 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 107, con il quale venne costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Milano la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 18 febbraio 1969, n. 86;

Considerato che l'art. 3 della cennata legge n. 86 reca aggiunta all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, facendo obbligo al Ministero dei lavori pubblici di nominare i supplenti per il presidente ed ognuno dei componenti;

Viste le designazioni dei rispettivi organi interessati;

A termine della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor Vincenzo Recanatesi, consigliere della corte di appello di Milano, il dott. ing. Nicola Mannarelli, ingegnere capo del genio civile, il dott. ing. Camillo Rovinazzi, ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale di Milano, ed il dott. ing. Luigi Gussoni, libero professionista (e con riserva di procedere alla nomina del supplente dell'ispettore generale dott. Leonardo Rapini), sono nominati rispettivamente, presidente e membri supplenti in seno alla commissione di cui alle premesse, per sostituire in caso di assenza o di impedimento il presidente ed i membri effettivi.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione di che trattasi sarà attribuito ai predetti funzionari un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitolati degli esercizi finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 luglio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1971
Registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 28

(9389)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1971.

Costituzione della « riserva antropologica » « Monte Croccia », in provincia di Matera.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto il regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, relativo allo statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Tenute presenti le norme e le direttive in materia di protezione della natura ed in particolare della esistenza di tipici biotopi da conservare, contenute nello art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e nell'art. 25 del decreto ministeriale 20 giugno 1967;

Premesso che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha perseguito sin dalla sua istituzione un programma conservativo delle foreste demaniali, anche di nuova acquisizione e formazione, estendendo nella prassi lo spirito dell'art. 116 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e comprendendo nel significato della norma i fini più generali di protezione della natura;

Considerato che il problema della difesa della natura interessa e sensibilizza sempre più la pubblica opinione a livello nazionale ed internazionale, tanto da aver sollecitato la istituzione di un apposito comitato di orientamento dei problemi dell'ecologia, su iniziativa della Presidenza del Senato, per l'informazione scientifica ai due rami del Parlamento italiano;

Tenuto conto delle osservazioni e delle proposte recentemente avanzate; su incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai titolari dei vari dicasteri responsabili, circa i futuri indirizzi in materia di assestamento ecologico e di tutela naturalistica;

Considerato che per l'incremento ed il miglioramento dell'economia della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nella varietà degli ambienti e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale, come concepite dagli enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali propugnati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UINC);

Visto che a tali fini sono stati individuati nell'ambito delle foreste demaniali territori da tempo particolarmente protetti, che conviene mantenere intatti per le loro caratteristiche e peculiarità, decretandone formalmente la loro destinazione e conservazione.

Accertato che nel comprensorio della foresta demaniale di Gallipoli-Cognato situata nella provincia di Matera di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, esiste, fra le altre, una zona nel comprensorio di monte Croccia, ubicata a quota media m. 1100, allo incontro dei comuni di Oliveto Lucano, Accettura e Calciano, estesa su ha. 36;

che detta zona comprende, da quota 1149, sulla pendice sud-ovest degradante dalla vetta di monte Croccia, ove sono visibili i parametri perimetrali, un'area boscata con i resti di una vetusta città alpestre e fortificata, certamente lucana, la quale nella tecnica muraria presenta l'incontro delle forme indigene con le greche, con le caratteristiche di tre diversi periodi di evoluzione e cioè il protostorico, il paleogreco e l'italo-greco;

Tenuto presente che, a seguito di indagini territoriali eseguite dalle commissioni per la conservazione della natura e sue risorse del Consiglio nazionale delle ricerche e della Società botanica italiana, il comprensorio, per il suo preminente interesse nazionale, rientra nei territori segnalati negli elenchi dei biotopi italiani meritevoli di conservazione e di protezione;

Rilevato che la zona è stata illustrata in alcuni studi scientifici, di carattere archeologico, come pure in altre sedi;

Vista la proposta a tal fine formulata dal consiglio d'amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali con atto deliberativo n. 64/212 del 7 luglio 1971;

Decreta:

Art. 1.

La località « Monte Croccia », già indicata nelle premesse, situata nei comuni di Oliveto Lucano, Calciano ed Accettura in provincia di Matera, esattamente individuata nella carta catastale al 10 mila allegata al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, viene costituita in riserva naturale parziale, dell'ordine « riserva antropologica ».

Art. 2.

Entro il perimetro della riserva, è consentito l'accesso esclusivamente per ragioni di studio, per fini educativi, per escursioni naturalistiche, per compiti amministrativi e di vigilanza, restando vietata qualsiasi altra attività antropica.

Art. 3.

Alla tutela e gestione della riserva sopra descritta, provvederà, in virtù del preminente interesse nazionale delle riserve naturali, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con i fondi del proprio bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1971

Il Ministro: NATALI

INGRANDIMENTO DAL FOGLIO 200 IV S.E. DELL'I.G.M. ALLA SCALA 1:10.000
F. D. GALLIPOLI-COGNATO
R.N.A. MONTE CROCCIA
LIMITE DI FORESTA
LIMITE DI RISERVA
Comune di Calciano
Garaguso
Comune di Oliveto Lucano
Comune di Accettura
Comunale Accettura
Triearico
Torrente Riciglio
Tratturo
900
925
950
975
1151
1149
CASTELLO o Pietra Tre Confini
1125
MONTE
1100
1075
1050
1025
1026
1000
INFORCATURA CANNATA
L'AIRONE
1128
ACQUA FRA BENEDETTO
Strada Com. della Croccia
4490
4489
597
598

(9393)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1971.

Delimitazione delle zone, in provincia di Parma e Reggio Emilia, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate dal terremoto verificatosi il 15 luglio 1971.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la delimitazione delle zone colpite da calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche, ai fini degli interventi di cui all'art. 4, primo comma, della legge stessa a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerato che in merito alla delimitazione territoriale è stato sentito il Presidente della regione Emilia Romagna;

Decreta:

Ai fini degli interventi di cui all'art. 4, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, per il ripristino dei fabbricati e manufatti rurali danneggiati dal terremoto del 15 luglio 1971, evento che presenta il carattere di eccezionalità, si delimitano i seguenti comuni delle provincie di Parma e Reggio Emilia:

Provincia di Parma:

comuni di Calestano, Corniglio, Felino, Fidenza, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Medesano, Mezzani, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Noceto, Parma, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, Solignano, Soragna, Sorbolo, Terenzo, Tizzano Val Parma, Torrile, Traversetolo, Fornovo Taro, Collecchio, Colorno, tutti per l'intero territorio comunale.

Provincia di Reggio Emilia:

comuni di Brescello, Gattatico, Poviglio, S. Ilario, tutti per l'intero territorio comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1971

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

(9721)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1971.

Accertamento della variazione percentuale dell'indice del costo della vita ai fini dell'applicazione della disciplina sulla perequazione automatica delle pensioni della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che disciplina la perequazione automatica delle pensioni;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 22755 in data 4 agosto 1971;

Accertato che l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi rispettivamente fra i mesi di luglio 1970 e giugno 1971 ed i mesi di luglio 1969 e giugno 1970 è aumentato nella misura del 4,7 per cento;

Considerato che a norma del citato art. 19 le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi, ivi compresi i trattamenti minimi, devono essere aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 1972, in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice suddetto;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1972 le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi, ivi compresi i trattamenti minimi, sono aumentate in misura pari al 4,7 per cento del loro ammontare.

Sono escluse dall'aumento previsto dal presente decreto le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1971 salvo quanto disposto nel penultimo comma dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Roma, addì 20 settembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

(9440)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1971.

Modifica al regolamento per il personale impiegatizio dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, che istituisce l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale impiegatizio del predetto Istituto approvato con decreto 16 gennaio 1964 del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 dicembre 1947, n. 1614, che stabilisce le norme per le modifiche alle disposizioni statutarie e regolamentari;

Vista la delibera del consiglio direttivo dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi del 2 luglio 1971 in ordine alla valutazione del servizio continuativo prestato in qualità di salariati alle dipendenze dell'I.S.S.T. dal personale collocato nella carriera ausiliaria a norma dell'art. 127 del regolamento impiegati;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 127 del regolamento per il personale impiegatizio dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi approvato con decreto 16 gennaio 1964 dal Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro, è aggiunto il seguente comma:

« E' data facoltà al personale già liquidato come operaio, immesso in ruolo a norma del presente articolo, di richiedere il riconoscimento della anzianità di servizio prestato continuativamente prima della immissione in ruolo ai soli fini del trattamento di quiescenza. Detto personale dovrà restituire l'indennità di licenziamento percepita per il servizio innanzi citato, maggiorata degli interessi legali calcolati dalla data del pagamento fino alla data di restituzione della somma percepita ».

Roma, addì 4 ottobre 1971

Il Ministro per le finanze
PRETI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SINESIO

(9613)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1971.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « L'Alleanza » a r.l., con sede in Como.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata dalla Confederazione cooperative italiana in data 17-20 luglio 1971 alla società cooperativa « L'Alleanza » a r.l., con sede in Como, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « L'Alleanza » a r.l., con sede in Como, costituita per rogito notaio Gaetano Maspero in data 30 novembre 1911 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Domenico Monti ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9394)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1971.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola « L'Aniene », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa agricola « L'Aniene », con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa agricola « L'Aniene », con sede in Roma, costituita in data 17 ottobre 1944, con atto del notaio dott. Domenico Sciamanda, è messa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Wladimiro Nucci ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9439)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. UNI.MA.C., con sede legale in Vimodrone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 12 luglio 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a UNI.MA.C., con sede legale in Vimodrone (Milano), ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. UNI.MA.C., con sede legale in Vimodrone (Milano);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 12 luglio 1971 a favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. UNI.MA.C., con sede legale in Vimodrone (Milano), è prolungato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9654)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore munizionamento della provincia di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 10 settembre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore munizionamento della provincia di Pistoia, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalle predette aziende del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore munizionamento della provincia di Pistoia;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 10 settembre 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore munizionamento della provincia di Pistoia, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9653)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 1° luglio 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Ferrara ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalle predette aziende del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Ferrara;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 1° luglio 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Ferrara, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9652)

ORDINANZA MINISTERIALE 1° ottobre 1971.

Provenienze dallo Yemen e dalla Repubblica popolare dello Yemen meridionale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale vengono dichiarati infetti da colera lo Yemen e la Repubblica popolare dello Yemen meridionale;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dallo Yemen e dalla Repubblica popolare dello Yemen meridionale, sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(9685)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

478° elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanate in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 13 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1971, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 52, con il quale sono respinte le domande in data 3 agosto, 15 settembre e 24 settembre 1965, con le quali le parti interessate hanno chiesto il trasferimento della concessione della sorgente di acqua minerale denominata «Torre Canne» sita in territorio del comune di Fasano, provincia di Brindisi, dallo avv. Vittorio Di Gilio e dagli eredi e aventi causa del defunto sig. Luigi Grillo alla società «Fonti Torre Canne S.p.A.», con sede in Fasano, provincia di Brindisi.

Nei confronti dell'avv. Vittorio Di Gilio e degli eredi e aventi causa del defunto sig. Luigi Grillo è pronunciata la decadenza dalla suddetta concessione, con effetto dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 26 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1971, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 118, con il quale a decorrere dalla data del decreto stesso è pronunciata la decadenza degli eredi e/o aventi causa della defunta titolare signora Sofia Procida Gauthier dalla concessione della sorgente di acqua minerale denominata «Stabilimento Gauthier», sita in località Vico Belledonne a Chiaia, in territorio del comune di Napoli.

Decreto ministeriale 26 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1971, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 121, con il quale alla S.I.A.T. Società italiana acque e terme Soc. p. az., con sede in Roma, è accordata la concessione della sorgente di acqua minerale denominata «Giulia», in territorio del comune di Anguillara Sabazia, provincia di Roma, per la durata di anni venti, a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 14 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1971, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 392, con il quale la quota di compartecipazione di 5/12 spettante alle contitolari Maria Giovanna Sgaravatti in Guizzardi e Luigia Luisa Sgaravatti in Todeschini sulla concessione perpetua per l'utilizzazione a scopo industriale delle sorgenti di acqua termo-minerale denominata «Pozzi Sgaravatti», sita in territorio del comune di Montegrotto Terme, provincia di Padova, è trasferita ed intestata, a decorrere dal 1° febbraio 1971 alla società Hotel Augustus Terme S.a.s. di Teresina Ferro Donà e C., con sede in Montegrotto Terme, provincia di Padova.

Per effetto del trasferimento suddetto la concessione — accordata originariamente in perpetuo al sig. Vittorio Sgaravatti con decreto ministeriale 7 febbraio 1933 e con successivi decreti 6 giugno 1955, 12 febbraio 1964, 29 luglio 1965 e 16 febbraio 1968 trasferita ed intestata agli eredi per la quota di compartecipazione a ciascuno di essi spettante — è pertanto intestata, a decorrere dal 1° febbraio 1971, ai signori Luigi Furlan ed Ettore Furlan per la quota complessiva di 7/12 ed alla società Hotel Augustus Terme S.a.s. di Teresina Ferro Donà e C. per la quota di 5/12, rappresentati dal sig. Luigi Furlan elettivamente domiciliato in Padova.

Decreto ministeriale 22 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1971, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 398, con il quale nei confronti dei signori geom. Lorenzo Cruciani, Alfonso Innamorati, Lino Bocci, Maria Giuliani ved. Bocci, Lucio Bocci, Teresa Raccogli ved. Bocci, Riccardo Bocci e Giuseppina Bocci in Buoncristiani, contitolari e/o aventi causa sulla concessione perpetua di marna da cemento in località «Ponte Centesimo», del territorio del comune di Foligno, provincia di Perugia, è pronunciata la decadenza dalla stessa concessione, con effetto dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 22 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1971, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 396, con il quale alla Società mineraria del Trasimeno S.M.T rilievi, sondaggi ed impianti Soc. per az., con sede legale e amministrativa in Roma, è rilasciata per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione della sorgente di acqua minerale denominata «Terme di Passerano», sita in territorio del comune di Gallicano nel Lazio, provincia di Roma.

Decreto ministeriale 22 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1971, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 12, con il quale all'istituto «Filippo Cremonesi», con sede in Roma, è accordata la concessione della sorgente di acqua minerale denominata «Acqua di Farfa», nei comuni di Fara Sabina e Castelnuovo di Farfa, provincia di Rieti, per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 22 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1971, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 397, con il quale il decreto ministeriale 23 giugno 1952 concernente il trasferimento e l'intestazione alla Soc. an. Salinia (Soc. p. az.) della concessione della sorgente di acqua minerale clorurato-sodica denominata «Salinia», sita in territorio del comune di Bibbona, provincia di Livorno, è dichiarato privo di efficacia giuridica, a decorrere dal 1° gennaio 1957, per cessazione di attività della società concessionaria.

Decreto ministeriale 23 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1971, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 10, con il quale a decorrere dal 20 gennaio 1966, la concessione di acqua salso-iodica, denominata «Ravone», sita in località fuori Porta Saragozza, del comune di Bologna, è trasferita ed intestata «mortis causa» ai signori Alberto Bettucchi e Maurizio Bettucchi.

Nei confronti dei signori Alberto e Maurizio Bettucchi è pronunciata la decadenza dalla concessione suddetta, con effetto decorrente dal 23 luglio 1971.

Decreto ministeriale 5 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1971, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 320, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata «Cerelia», sita in territorio del comune di Vergato, provincia di Bologna — di cui sono titolari i signori Pietro, Natalino e Carlo Natalini in base ai decreti ministeriali 22 giugno 1951 e 28 giugno 1965 — è trasferita ed intestata, a decorrere dal 1° giugno 1971 al sig. Rinaldi Adriano, domiciliato in Bologna.

Decreto ministeriale 5 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1971, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 321, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata «Citerna», sita in territorio del comune di Fornovo Taro, provincia di Parma, accordata alla S.A.M. Società acque minerali S.r.l., con sede in Citerna di Fornovo Taro, provincia di Parma, per la durata di anni dieci con decreto prefettizio 11 gennaio 1961, è rinnovata a favore della stessa società per la durata di anni venti a decorrere dall'11 gennaio 1971.

Decreto ministeriale 5 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1971, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 322, con il quale la concessione della sorgente di acqua termo minerale denominata «Bonato», sita in territorio del comune di Abano Terme, provincia di Padova, originariamente accordata, per la durata di anni venti, ai signori Armido e Antonio Bonato rappresentati dal primo, con il decreto ministeriale 2 marzo 1960, è trasferita ed intestata a decorrere dall'11 maggio 1971, al consorzio Cristoforo Colombo, con sede in Padova.

Decreto ministeriale 10 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1971, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 8, con il quale alla «Euganea floricoltori Galzignano Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Galzignano, provincia di Padova, è rilasciata la concessione della sorgente di acqua termale per uso industriale nella località denominata «Orchidea» del comune di Galzignano, provincia di Padova, per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Torino 15 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Torino il 15 luglio 1971, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 27, con il quale alla signora Maria Arpino ved. Capello, residente a Boves, provincia di Cuneo, è concessa per la durata di anni quattro la facoltà di coltivare il giacimento di argilla per laterizi esistente nella particella catastale n. 124 del foglio n. 30 del comune di Boves, ubicata in località «Reggia».

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Bergamo 30 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1971, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 158, con il quale la concessione di calcare denominata «Monte Giglio», sita nel comune di Calusco d'Adda, provincia di Bergamo, in terreni riportati ai mappali n. 522, 328 e 695 del catasto rustico del comune stesso, è rinnovata a favore della Soc. Italcementi S.p.a., con sede in Bergamo, per la durata di anni dieci a decorrere dal 22 giugno 1971.

Decreto del prefetto della provincia di Novara 28 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Torino il 19 agosto 1971, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 256, con il quale alla Soc. p. az. Acque e Terme di Bognanco, con sede in Milano, è accordata la concessione di utilizzare l'acqua minerale della sorgente denominata «Gaudenziana», in territorio del comune di Bognanco, provincia di Novara, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto del prefetto della provincia di Novara 2 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Torino il 19 agosto 1971, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 255, con il quale al sig. Ottavio Amplo-Rella, con domicilio eletto in Oleggio Castello, provincia di Novara, è accordata la concessione di utilizzare l'acqua minerale della sorgente denominata «Fonte Gioiosa» della portata massima di litri 60 al minuto primo sita in località Podere Moncucco del comune di Oleggio Castello, provincia di Novara, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Milano 19 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano il 24 agosto 1971, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 160, con il quale è revocato il decreto del distretto minerario di Milano n. 1306 del 29 agosto 1970 con il quale è stata accordata per la durata di anni cinque a decorrere dalla data del decreto stesso alla ditta Nino Antonio Nidoli di Ternate, provincia di Varese, la concessione di coltivare il giacimento di sabbia e ghiaia in località denominata «Fontanelle», contenuto nel mappale 1977 della mappa di Vedano Olona, provincia di Varese, intestato a Magnani Angelo proprietario e Rivolta Eugenia ved. Magnani usufruttuaria in parte.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Milano 19 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano il 24 agosto 1971, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 159, con il quale è revocato il decreto del distretto minerario di Milano n. 1383 dell'11 settembre 1970, con il quale è stata accordata per la durata di anni cinque a decorrere dalla data del decreto stesso alla Soc. r. l. Geocave, con sede in Piacenza, la concessione di coltivare il giacimento di pietra silicea in località «Case Cucchi» contenuto nel mappale n. 227 della mappa di Cecima, provincia di Pavia, di proprietà Tarditi Antonio fu Pietro proprietario e Tosi Maria fu Giovanni ved. Tarditi usufruttuaria di metà.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Bergamo 10 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1971 registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 112, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia alla concessione per marna da cemento denominata «Cornoncello», sita in territorio del comune di Tavernola Bergamasca, provincia di Bergamo, di cui è titolare la ditta Federico Milesi, con sede in Tavernola Bergamasca.

(9342)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato dell'ex batteria «Bric-Caino» in località Genova-Voltri

Con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze n. 528 del 5 ottobre 1971, è stato dismesso dal demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito e trasferito tra i beni patrimoniali dello Stato l'immobile costituente l'ex batteria di Bric-Caino, contraddistinto nel catasto del comune di Genova-Voltri con i seguenti dati:

Sezione 2, foglio 28, particella 136, superficie da dismettere mq. 1910.

(9351)

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni siti in comune di Ronciglione

Con decreto interministeriale n. 516 del 26 luglio 1971, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di alcuni relitti di terreno esterni al deposito Lago di Vico, siti in comune di Ronciglione, della superficie complessiva di mq. 9850, iscritti nel catasto del comune predetto al foglio n. 2, particelle n. 2 (mq. 1250) e 3 (mq. 3600) e foglio n. 3, particelle n. 2 (mq. 2300) e 4 (mq. 2700)

(9350)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Rara Fides» a responsabilità limitata, con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 7 ottobre 1971, l'avv. Mario Calzolaro è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Rara Fides» a responsabilità limitata, con sede in Napoli, in sostituzione del sig. Vincenzo De Rosa, dimissionario.

(9395)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa edilizia «Primavera 62», con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 24 settembre 1971, i poteri conferiti al dottor Rosario Piro, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Primavera 62», con sede in Roma, sono stati prorogati fino al 28 febbraio 1972.

(9357)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Istituto stomatologico italiano», con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 24 settembre 1971, la gestione commissariale della società cooperativa «Istituto stomatologico italiano», con sede in Milano, è stata prorogata fino al 31 marzo 1972.

(9358)

Scioglimento della società cooperativa di consumo «Combattenti e reduci di Balbiano» già «Tra i combattenti di Balbiano, della sezione di Balbiano di Colturano dell'Associazione nazionale combattenti», con sede in Balbiano di Colturano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 settembre 1971, la società cooperativa di consumo «Combattenti e reduci di Balbiano» già «Tra combattenti di Balbiano della sezione di Balbiano di Colturano della Associazione nazionale combattenti», con sede in Balbiano di Colturano (Milano), costituita per rogito Cattaneo in data 31 gennaio 1946, rep. 6521, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Enrico Gioia.

(9359)

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Pegaso», con sede in Summonte

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 settembre 1971, la società cooperativa edilizia «Pegaso», con sede in Summonte (Avellino), costituita per rogito Sarno in data 5 settembre 1967, rep. 30622, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Angelo Giannelli.

(9361)

Scioglimento della società cooperativa di consumo fra lavoratori, con sede in Codigoro

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 15 settembre 1971, la società cooperativa di consumo fra lavoratori, con sede in Codigoro (Ferrara), costituita per rogito Pomanti in data 6 luglio 1945, rep. 5701/3319, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(9362)

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Alba Silvestre », con sede in Ariccia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 17 settembre 1971, la società cooperativa edilizia « Alba Silvestre », in Ariccia (Roma), costituita per rogito Panichi in data 3 settembre 1964, rep. 67182, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(9363)

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Gemini Sette », con sede in Milano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 17 settembre 1971, la società cooperativa edilizia « Gemini Sette », con sede in Milano, costituita per rogito Scarpini in data 19 dicembre 1965, rep. 11071, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(9364)

Scioglimento di quarantanove società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 1° ottobre 1971, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) « Metallurgica del Fronte della gioventù di Crevalcore », con sede in Crevalcore (Bologna), costituita per rogito Serra in data 2 ottobre 1947, rep. 11366;

2) « Autotrasporti (S.C.A.) », con sede in Ferrara, costituita per rogito Consoli in data 5 agosto 1945, rep. 3098;

3) « Società anonima cooperativa agricola produzione lavoro edile e consumo comunale (S.A.C.C.A.P.L.E.) », con sede in Comacchio (Ferrara), costituita per rogito Intorre in data 6 ottobre 1946, rep. 2085;

4) « Cooperativa agricola fra i lavoratori comacchiesi della Terra », con sede in Comacchio (Ferrara), costituita per rogito Lina Sotgiu in data 19 luglio 1958, rep. 29091;

5) « Terra e lavoro », con sede in Mesola (Ferrara), costituita per rogito Intorre in data 21 ottobre 1947, rep. 2928;

6) « Agricola unificata », con sede in Poggiorenatico (Ferrara), costituita per rogito Feletti in data 25 ottobre 1966, rep. 7446;

7) « Canapini », con sede in Vigarano Mainarda (Ferrara), costituita per rogito Intorre in data 4 gennaio 1947, rep. 2241;

8) « *Il Caminetto* », *con sede in Forlì, costituita per rogito* Faticanti in data 24 novembre 1966, rep. 105729;

9) ed. « Letizia », con sede in Modena, costituita per rogito Barbieri in data 16 febbraio 1965, rep. 9192;

10) ortofrutticola « Vignolese » fra i produttori agricoli della provincia di Modena, con sede in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 20 febbraio 1960, rep. 7072;

11) « Nuova casearia Collegara », con sede in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 5 maggio 1966, rep. 13320;

12) « Consorzio di miglioramento agrario di Carpi », con sede in Carpi (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 4 agosto 1960, rep. 7439;

13) « Consorzio di miglioramento agrario di Castelfranco Emilia », con sede in Castelfranco Emilia (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 1° giugno 1960, rep. 7309;

14) « Consorzio di miglioramento agrario di Cavezzo », con sede in Cavezzo (Modena), costituita per rogito E. Giannotti in data 3 agosto 1960, rep. 7437;

15) agricola « Serraglio », con sede in Finale Emilia (Modena), costituita per rogito Poggioli in data 1° giugno 1962, rep. 1900;

16) « Consorzio di miglioramento agrario di Nonantola », con sede in Nonantola (Modena), costituita per rogito E. Giannotti in data 29 marzo 1961, rep. 7902;

17) di lavoro tra braccianti, edili ed affini del comune di Nonantola, con sede in Nonantola (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 22 agosto 1949, rep. 162;

18) « Stalla sociale-Bivio-Renno-Società cooperativa », con sede in Pavullo (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 15 settembre 1966, rep. 13615;

19) casearia « Ponte San Pellegrino », con sede in San Felice S.P. (Modena), costituita per rogito Borellini in data 23 febbraio 1967, rep. 30342;

20) « consorzio di miglioramento agrario-Sassuolo », con sede in Sassuolo (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 23 giugno 1960, rep. 7359;

21) « Consorzio di miglioramento agrario-Soliera », con sede in Soliera Modenese (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 21 luglio 1960, rep. 7410;

22) « Consorzio di miglioramento agrario di Spilamberto », con sede in Spilamberto (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 19 gennaio 1962, rep. 8620;

23) « Consorzio di miglioramento agrario di Vignola », con sede in Vignola (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 5 febbraio 1961, rep. 7774;

24) ed. « Alleanza Domus », con sede in Busseto (Parma), costituita per rogito Demaldè in data 24 giugno 1956, rep. 4335;

25) « Alleanza provinciale delle cooperative fra produttori dell'agricoltura », con sede in Ravenna, costituita per rogito De Lorenzi in data 31 gennaio 1952, rep. 2775;

26) « Terrazzieri industriali di Ravenna », con sede in Ravenna, costituita per rogito Bettucci in data 23 dicembre 1949, rep. 15170;

27) di consumo « La Proletaria di Ramiseto », con sede in Ramiseto (Reggio Emilia), costituita per rogito Di Liborio in data 27 luglio 1945, rep. 5304;

28) ed. « Tre Torri », con sede in Tribano (Padova), costituita per rogito Pietrogrande in data 13 marzo 1965, rep. 15128;

29) agricola « Di Cimetta di Codognè », con sede in Cimetta di Codognè (Treviso), costituita per rogito Aggio in data 23 ottobre 1961, rep. 11456;

30) ed. « Metamauco », con sede in Venezia, costituita per rogito Sandi in data 13 maggio 1965, rep. 4280;

31) ed. « Stella Polare », con sede in Venezia-Lido costituita per rogito Marelli in data 26 luglio 1962, rep. 4023;

32) ed. « *Acqua marina* », *con sede in Chioggia (Venezia)*, costituita per rogito Gallimberti in data 8 giugno 1963, repertorio 12326;

33) ed. « Alessandro Volta », con sede in Martellago (Venezia), costituita per rogito Marelli in data 31 agosto 1964, repertorio 5704;

34) ed. « La Paganella », con sede in Venezia-Mestre, costituita per rogito Marelli in data 16 novembre 1964, rep. 5899;

35) ed. « Lemene », con sede in Portogruaro (Venezia), costituita per rogito Ruggieri in data 30 dicembre 1965, rep. 3276;

36) ed. « Veronese » per la ripresa edilizia, con sede in Verona, costituita per rogito de Trombetti in data 30 agosto 1948, rep. 2676;

37) ed. « Dafne Mezereo », con sede in San Martino Buon Albergo (Verona), costituita per rogito Bernardelli in data 22 febbraio 1964, rep. 18052;

38) ed. « Napoleone », con sede in San Martino Buon Albergo (Verona), costituita per rogito Bernardelli in data 25 febbraio 1964, rep. 18086;

39) ed. « Rododendro », con sede in San Martino Buon Albergo (Verona), costituita per rogito Bernardelli in data 26 febbraio 1964, rep. 18099;

40) ed. « Anna », con sede in San Martino Buon Albergo (Verona), costituita per rogito Bernardelli in data 3 marzo 1964, rep. 18250;

41) ed. « Soldanella », con sede in San Martino Buon Albergo (Verona), costituita per rogito Bernardelli in data 4 marzo 1964, rep. 18252;

42) ed. « 4 Gennaio », con sede in San Martino Buon Albergo (Verona), costituita per rogito Bernardelli in data 3 marzo 1964, rep. 18249;

43) ed. « Monte Canino », con sede in San Martino Buon Albergo (Verona), costituita per rogito Bernardelli in data 3 marzo 1964, rep. 18248;

44) ed. « Esperia-San Martino », con sede in San Martino Buon Albergo (Verona), costituita per rogito Bernardelli in data 26 febbraio 1964, rep. 18098;

45) ed. « Il Pescatore », con sede in San Martino Buon Albergo (Verona), costituita per rogito Bernardelli in data 27 febbraio 1964, rep. 18104;

46) ed. « Conca d'oro », con sede in San Martino Buon Alberto (Verona), costituita per rogito Bernardelli in data 20 febbraio 1964, rep. 18031;

47) agricola « Bolca-Cracchi », con sede in Vestananuova Bolca frazione Cracchi (Verona), costituita per rogito Cracco in data 27 gennaio 1960, rep. 674;

48) ed. « La Rosa », con sede in San Martino Buon Albergo (Verona), costituita per rogito Bernardelli in data 5 marzo 1964, rep. 18262;

49) ed. « Primula - tra dipendenti statali e da imprese private », con sede in Terni, costituita per rogito Moretti in data 27 giugno 1957, rep. 2957.

(9365)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Maurizio Rimatori, nato a Lunghezza (Roma) il 25 febbraio 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 30 aprile 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(9368)

Il dott. Giuseppe Corsino, nato a Savona il 15 novembre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Genova in data 17 aprile 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

(9369)

Il dott. Paolo Candiàgo, nato a Milano il 20 aprile 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Milano in data 8 giugno 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(9370)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di S. Paolo di Civitate

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1971, n. 1513, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione ad Alberta Emilio, nato il 26 settembre 1902 a Torremaggiore, della zona demaniale facente parte del tratturo « Nunziatella-Stignano », tronco rurale in S. Paolo di Civitate, estesa mq. 4870, riportata in catasto alle particelle numeri 73, 92, 89 e 93 del foglio di mappa n. 42 del comune di S. Paolo Civitate e nella planimetria tratturale con il n. 299.

(9396)

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1971, n. 1517, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Gargaro Emilio, nato il 21 gennaio 1912 a Torremaggiore e Bellantuono Rosa, nata il 27 febbraio 1918 a Torremaggiore, della zona demaniale facente parte del tratturo « Nunziatella-Stignano », tronco rurale in S. Paolo di Civitate, estesa mq. 660, riportata in catasto alle particelle numeri 68 e 84 del foglio di mappa n. 42 del comune di S. Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con il n. 294.

(9400)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale nei comuni di S. Valentino e Scafa

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1971, n. 1699, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Giambattista Emidio, nato il 29 luglio 1907 a S. Valentino, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco rurale in Scafa e S. Valentino, estese mq. 1300, riportate in catasto alla particella n. 351 parte, del foglio di mappa n. 9 del comune di Scafa e alla particella n. 1-*b* del foglio di mappa n. 14 del comune di S. Valentino e nella planimetria tratturale con i numeri 274 e 265.

(9409)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di S. Valentino

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1971, n. 1696, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Saia Letizia, nata il 1° gennaio 1931 a S. Valentino, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in S. Valentino, estese mq. 8480, riportate in catasto alle particelle numeri 683 parte e 2-*g* del foglio di mappa n. 14 del comune di S. Valentino e nella planimetria tratturale con i numeri 254 e 253-*bis*.

(9401)

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1971, n. 1697, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Presutto Carmina, nata il 12 gennaio 1910 a S. Valentino, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurella-Montesecco », in S. Valentino, estesa mq. 2720, riportata in catasto alla particella n. 2-*m* del foglio di mappa n. 14 del comune di S. Valentino e nella planimetria tratturale con il n. 253.

(9402)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Scafa

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1971, n. 1693, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Paolo Giovanni, nato a S. Valentino il 21 novembre 1905 e Di Paolo Concetta, nata a S. Valentino il 23 gennaio 1904, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco rurale in Scafa, estese mq. 1940, riportate in catasto alle particelle numeri 43 parte, 81, 488 e 483 del foglio di mappa n. 11 del comune di Scafa e nella planimetria tratturale con i numeri 333, 334, 335 e 336.

(9403)

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1971, n. 1694, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Ceccomancini Valentino, nato il 2 novembre 1937 a S. Valentino e Ceccomancini Orazio-Nemo, nato il 2 luglio 1947 a S. Valentino, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco rurale di Scafa, estese mq. 625, riportate in catasto alle particelle numeri 343 parte, 345 e 482 del foglio di mappa n. 11 del comune di Scafa e nella planimetria tratturale con i numeri 329, 330 e 331.

(9404)

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1971, n. 1695, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Fabio Erno-Oraldo, nato a S. Valentino il 4 ottobre 1912, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Scafa, estese mq. 715, riportate in catasto alle particelle numeri 508, 427 parte e 52 del foglio di mappa n. 11 del comune di Scafa e nella planimetria tratturale con i numeri 296, 315 e 316.

(9405)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Pettorano sul Gizio

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1971, n. 30442/2282, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione al comune di Pettorano sul Gizio, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Celano-Foggia », tronco rurale in Pettorano sul Gizio, estese mq. 25.550, riportate in catasto alle particelle numeri 580 e 591 del foglio di mappa n. 25 del comune di Pettorano sul Gizio e nella planimetria tratturale con le lettere *A* e *B*.

(9408)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Ariano Irpino

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1971, n. 1873, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Puzo Angelomaria, nato il 3 gennaio 1925 in Ariano Irpino, della zona demaniale facente parte del tratturo « Pescasseroli-Candela », in Ariano Irpino, estesa mq. 3100 riportata in catasto alla particella n. 51-*a* del foglio di mappa n. 48 del comune di Ariano Irpino e nella planimetria tratturale con la lettera *D*.

(9406)

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1971, n. 1874, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Chiuchiolo Michelina, nata l'8 maggio 1907 in Ariano Irpino, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Pescasseroli-Candela », in Ariano Irpino estese mq. 4020, riportate in catasto alle particelle numeri 116 parte e 60-*b* del foglio di mappa n. 49 del comune di Ariano Irpino e nella planimetria tratturale con le lettere *F* ed *E*.

(9407)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 199

Corso dei cambi del 25 ottobre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	612,24	612,24	612,27	612,24	612 —	612,18	612,22	612,24	612,24	612,20
Dollaro canadese	611,15	611,15	610,80	611,15	610,10	610,91	611,20	611,15	611,15	611,10
Franco svizzero	153,63	153,63	153,65	153,63	153,60	153,85	153,64	153,63	153,63	153,60
Corona danese	84,32	84,32	84,33	84,32	84,20	84,34	84,325	84,32	84,32	84,30
Corona norvegese	89,355	89,385	89,3550	89,355	89,10	89,35	89,36	89,355	89,38	89,38
Corona svedese	121,965	121,965	121,95	121,965	121,70	121,97	121,94	121,965	121,96	121,96
Fiorino olandese	182,49	182,49	182,41	182,49	182 —	182,50	182,49	182,49	182,49	182,50
Franco belga	13,1040	13,104	13,1150	13,1040	13,05	13,10	13,10	13,1040	13,10	13,10
Franco francese	110,935	110,935	110,98	110,935	110,75	110,66	110,93	110,935	110,93	110,93
Lira sterlina	1526,05	1526,05	1526,10	1526,05	1525,25	1525,95	1526,05	1526,05	1526,05	1526 —
Marco germanico	183,60	183,60	183,60	183,60	183,30	183,67	183,605	183,60	183,60	183,60
Scellino austriaco	25,3075	25,3075	25,30	25,3075	25,35	25,35	25,3050	25,3075	25,30	25,30
Escudo portoghese	22,30	22,30	22,40	22,30	22,30	22,34	22,33	22,30	22,30	22,40
Peseta spagnola	8,9285	8,9285	8,93	8,9285	8,92	8,93	8,9325	8,9285	8,92	8,90

Media dei titoli del 25 ottobre 1971

Rendita 5 % 1935	99,325
Redimibile 3,50 % 1934	99,85
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,075
» 5 % (Ricostruzione)	93,575
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,625
» 5 % (Città di Trieste)	93,725
» 5 % (Beni esteri)	92,95
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,425
» 5,50 % » » 1968-83	91,925
» 5,50 % » » 1969-84	95,125
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,50
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,85
» 5 % (» 1° aprile 1975)	95,90
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,60
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,675
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,85
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,375
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	98,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 ottobre 1971

Dollaro USA	612,23
Dollaro canadese	611,175
Franco svizzero	153,635
Corona danese	84,322
Corona norvegese	89,357
Corona svedese	121,952
Fiorino olandese	182,49
Franco belga	13,102
Franco francese	110,932
Lira sterlina	1526,05
Marco germanico	183,602
Scellino austriaco	25,306
Escudo portoghese	22,315
Peseta spagnola	8,93

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di gastroenterologia, sessione anno 1970

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di gastroenterologia, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 1° agosto 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di gastroenterologia, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1.	Allegra Giovanni Carlo, nato a Borgomanero il 17 gennaio 1938	punti	100	su 100
2.	Del Vecchio Blanco Camillo, nato a S. Giorgio a Cremano il 18 marzo 1938	»	100	»
3.	Jori Giampaolo, nato a Trieste il 30 marzo 1936	»	100	»
4.	Piacitelli Giancarlo, nato a Roma il 28 febbraio 1929 .	»	100	»
5.	Pace Ottavio, nato ad Asmara il 21 febbraio 1925	»	96	»
6.	Bruno Giancarlo Luciano, nato a Torino il 2 agosto 1933 .	»	92	»
7.	Saracco Carlo, nato a Castiglione Tinella il 18 maggio 1929 .	»	92	»
8.	Fagiolo Umberto, nato a Civitavecchia il 15 settembre 1939 .	»	90	»
9.	Pasquino Marcello, nato a Firenze il 15 agosto 1931	»	89	»
10.	Malaguti Paolo, nato a Bologna il 28 luglio 1934	»	88	»
11.	Uccelli Alberto nato a Roma il 1° novembre 1927 .	»	86	»
12.	Bertero Renzo, nato a Torino il 26 luglio 1932	»	85	»
13.	Gandini Luigi, nato a Roma il 17 giugno 1930	»	85	»
14.	Livi Felice, nato a Roma il 1° febbraio 1927	»	84	»
15.	Di Biagio Mario, nato a Castel Castagna il 6 ottobre 1929 .	»	82	»
16.	Cafiero Gaspare, nato a Roma il 28 gennaio 1927	»	78	»
17.	Panegrossi Aldo, nato a Firenze il 10 febbraio 1932	»	78	»
18.	Roatta Luigi, nato a Frabosa Soprana il 15 dicembre 1934 .	»	75	»
19.	Peruzza Marino, nato a Venezia il 17 ottobre 1932 .	»	73	»
20.	Forti Giuseppe, nato a Mogadiscio il 24 maggio 1936	»	72	»
21.	Nicoletti Antonio, nato a Cosenza il 2 luglio 1934	»	72	»
22.	Piro Ennio, nato a Nicastro il 9 gennaio 1936	»	71	»
23.	Gallo Mario Francesco, nato a Cosenza il 15 luglio 1938 .	»	70	»
24.	Mollica Giuseppe, nato a Cosenza il 24 novembre 1930	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 agosto 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(9382)

MINISTERO DELLA DIFESA

Assunzione di duecentottantotto ex allievi operai delle scuole allievi operai civili della Difesa (Esercito o Marina) che abbiano conseguito l'attestato di idoneità all'esercizio di un mestiere nel 1969 o nel 1970.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Vista la legge 19 maggio 1964, n. 345, sulle scuole allievi operai delle forze armate, e, in particolare, l'art. 8, secondo comma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente la nuova classificazione professionale ed economica nonché lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1971, registro n. 12 Difesa, foglio n. 181, con il quale è stato determinato il numero dei posti disponibili in ciascuna delle categorie dei due ruoli delle maestranze della Difesa, utilizzabili nello stesso anno 1971;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, ed in particolare l'art. 15 della legge medesima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, in particolare all'art. 4;

Considerato che l'Amministrazione della difesa si trova nella impossibilità di provvedere alle imprescindibili ed improcrastinabili esigenze dei propri enti tecnici mediante reclutamento di operai appartenenti a categorie riservatarie, stante la carenza di domande da parte di costoro per talune qualificazioni professionali proprie della categoria degli operai qualificati e di quella degli operai comuni;

Rilevata la materiale impossibilità di conferire immediatamente agli aventi diritto tutti i posti accantonati per gli appartenenti a categorie riservatarie, a causa del tempo necessario per la complessa istruttoria delle singole pratiche di assunzione;

Visto l'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480;

Visto l'ordinamento interno delle scuole allievi operai, approvato con decreto ministeriale 1° ottobre 1964;

Considerato che numerosi allievi operai hanno conseguito l'attestato di idoneità nel 1969 o nel 1970 proprio in quelle qualificazioni professionali per le quali attualmente non risultano, come dianzi precisato, domande di assunzione da parte di aventi titolo al collocamento obbligatorio;

Considerato altresì che entro l'anno 1972 si verificheranno nei ruoli degli operai della Difesa altre vacanze in numero tale da consentire ampiamente l'accantonamento della totalità dei posti ancora spettanti alle categorie riservatarie, ancorché si proceda all'assunzione degli ex allievi operai;

Ritenuta pertanto la necessità di procedere all'assunzione degli ex allievi operai che hanno conseguito l'attestato di idoneità di cui all'art. 4 della legge 19 maggio 1964, n. 345 negli ultimi due anni;

Determina:

Art. 1.

Gli allievi delle scuole allievi operai della Difesa istituite presso enti dell'Esercito o della Marina, i quali abbiano ultimato con profitto i corsi tenuti dalle predette scuole ed abbiano conseguito, nel 1969 o nel 1970, l'attestato di idoneità all'esercizio di uno dei mestieri sotto specificati, possono chiedere — sempre che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2 — di essere assunti senza concorso quali operai dello Stato in prova nell'Amministrazione della difesa, fino al limite massimo di duecentottantotto unità ripartite come segue fra le diverse categorie e qualifiche di mestiere del ruolo delle lavorazioni:

Numero dei posti	Qualifica di mestiere (A)	Ripartizione dei posti fra gli enti di prima destinazione (B)	Attestati di idoneità rilasciati da una Scuola AA.OO. della Difesa per lo esercizio di uno dei sottonotati mestieri, validi per concorrere all'assunzione per la qualifica di mestiere indicata nella colonna (A) (C)
	RUOLO DELLE LAVORAZIONI *Categoria degli operai qualificati*		
1	Acetilenista	1 M/Tecnofari, Taranto	Acetilenista
3	Attrezzatore linee telegrafoniche, antenne radio e ponti radio	2 Marinarsen, La Spezia 1 Telegruppo A. M., Palese Macchie	Attrezzatore linee telegrafoniche, antenne radio e ponti radio
12	Attrezzatore navale, aeronautico e paracadutista	3 Marinarsen, Taranto 6 Marinarsen, La Spezia 2 Marinarsen, Augusta 1 Marinarsen, La Maddalena	Attrezzatore navale, aeronautico e paracadutista Attrezzatore navale
9	Calderaio e calderaio fucinatore	2 Marinarsen, Taranto 3 Marinarsen, Messina 1 22° Stabigemiles, Pavia 1 C.A.U.C., Capo Teulada 1 O.R.M.E., Cagliari 1 11ª O.R.M.E. Palermo	Calderaio e calderaio fucinatore
2	Coibentatore	2 Marinarsen, Taranto	Coibentatore
5	Collaudatore e misuratore di proietti, bossoli e artifizi vari	5 Sezilabocamiles, Noceto	Collaudatore e misuratore di proietti, bossoli e artifizi vari
20	Conduttore patentato di caldaie a vapore inferiori ai 150 HP	2 Marinarsen, Taranto 2 46ª Aerobrigata T. M., Pisa 1 Distaccamento aeroportuale, Orbetello (Grosseto) 1 50° Stormo caccia bombardieri, Piacenza 2 8° Stormo caccia bombardieri, Cervia (Ravenna) 1 Scuola centrale V.A.M., Viterbo 1 Quartier generale II regione aerea, Roma 1 Marinarsen, La Spezia 1 51ª A/B, Istrana 2 Comando aeroporto, Ciampino 2 Comando aeroporto, Pratica di Mare 1 Reparto sperimentale volo, Pratica di Mare 1 Comando aeroporto, Latina 1 6° deposito centrale A. M., Fiumicino 1 Reparto sperimentale e di standardizzazione del tipo aereo, Decimomannu	Conduttore patentato di caldaie a vapore inferiori ai 150 HP
5	Conduttore di macchine per presso-fusione	5 22° Stabigemiles, Pavia	Conduttore di macchine per presso-fusione
9	Congegnatore meccanico	2 Marinarsen, Taranto 1 Marinarsen, Messina 1 Marinarsen, Augusta 1 Marinarsen, La Maddalena 1 M/Tecnofari, Taranto 1 M/Tecnofari, La Spezia 1 Maristaeli, Luni 1 Mariperman, La Spezia	Congegnatore meccanico
4	Cordaio	4 Maricorderia, Castellammare di Stabia	Cordaio
9	Fresatore	1 Maristaeli, Luni 4 Sezifabbrarmiles, Gardone Val Trompia 3 22° Stabigemiles, Pavia 1 O.R.M.E., Firenze	Fresatore
6	Frigorista	2 Marinarsen, Taranto 2 Marinarsen, Augusta 2 Marinarsen, La Maddalena	Frigorista
4	Fuochista di forni fusori	4 Marinarsen, Taranto	Fuochista di forni fusori

Numero dei posti	Qualifica di mestiere (A)	Ripartizione dei posti fra gli enti di prima destinazione (B)	Attestati di idoneità rilasciati da una Scuola AA.OO. della Difesa per lo esercizio di uno dei sottonotati mestieri, validi per concorrere all'assunzione per la qualifica di mestiere indicata nella colonna (A) (C)
5	Giuntista telefonico	1 - 2° stormo caccia bombardieri ricognitori, aeroporto Sant'Angelo (Treviso) 2 - Aeroporto, Ciampino (Roma) 1 - Comando aeroporto, Centocelle (Roma) 1 - Comando aeroporto, Capodichino (Napoli)	Giuntista telefonico
4	Lattoniere	3 - O.R.Me.C., Nola 1 - 22° Stabigemiles, Pavia	Lattoniere
14	Montatore di motori	2 - Marinarsen, La Spezia 2 - Marinarsen, Messina 2 - Marinarsen, Augusta 1 - Maristaeli, Luni 1 - Maristaeli, Catania 3 - O.R.Me.C., Bologna 3 - O.A.R.E., Bologna	Montatore di motori
11	Montatore di ottiche	11 - Laboprecimiles, Roma	Montatore di ottiche
3	Montatore di spolette ed artifizi	3 - Marimuni, Taranto	Montatore di spolette ed artifizi
2	Operaio chimico	2 - Dirmatabc, Roma	Operaio chimico
5	Palombaro	5 - Marinarsen, La Spezia	Palombaro
7	Preparatore di laboratorio farmaceutico	7 - Isfarmamiles, Firenze	Preparatore di laboratorio farmaceutico
16	Preparatore di laboratorio in genere	2 - Isfarmamiles, Firenze 1 - Ospemiles, Firenze 2 - Ospemiles, Napoli 2 - Ospemiles, Caserta 1 - Ospemiles, Bari 3 - Direzione sanità II R. A., Roma 2 - Stato maggiore A. M. - 4° reparto, Roma 1 - Centro trasfusionale M. M., La Spezia 1 - Centro trasfusionale M. M., Taranto 1 - Marinferm, Augusta	Preparatore di laboratorio in genere
7	Radiatorista	4 - O.A.R.E., Bologna 3 - O.R.Me.C., Bologna	Radiatorista
4	Rettificatore	3 - O.R.Me.C., Nola 1 - 22° Stabigemiles, Pavia	Rettificatore
7	Sellaio	7 - Sezarsenamiles, Torino	Sellaio
15	Tornitore in metallo	3 - Spolemiles, Torre Annunziata 3 - Marinarsen, Taranto 2 - Marinarsen, La Spezia 1 - M/Tecnofari, La Spezia 1 - Maristaeli, Luni 2 - Dirartimiles, Napoli 1 - Diregemiles, Napoli 1 - Sottodiregemiles, Bari 1 - 15ª O.R.M.E., Padova	Tornitore in metallo
1	Velaio	1 - Marinarsen, La Maddalena	Velaio

RUOLO DELLE LAVORAZIONI

Categoria degli operai comuni

Numero dei posti	Qualifica di mestiere (A)	Ripartizione dei posti fra gli enti di prima destinazione (B)	Attestati (C)
6	Aggiustatore meccanico	5 - O.R.Me.C., Nola 1 - Dirartimiles, Mestre	Aggiustatore meccanico
4	Apparecchiatore radiotelegrafonico	2 - Marinarsen, La Spezia 1 - M/Tecnofari, Messina 1 - M/Tecnofari, La Maddalena	Apparecchiatore radiotelegrafonico
4	Armaiolo	4 - Sezifabbrarmiles, Gardone Val Trompia	Armaiolo

Numero dei posti	Qualifica di mestiere (A)	Ripartizione dei posti fra gli enti di prima destinazione (B)	Attestati di idoneità rilasciati da una Scuola AA.OO. della Difesa per lo esercizio di uno dei sottonotati mestieri, validi per concorrere all'assunzione per la qualifica di mestiere indicata nella colonna (A) (C)
9	Artificiere	5 - Sezilabocamiles, Noceto 4 - Dirartimiles, Roma	Artificiere
3	Carpentiere in ferro e metalli	2 - Marinarsen, Augusta 1 - M/Tecnofari, La Spezia	Carpentiere in ferro e metalli
6	Conduttore di gruppi elettrogeni	1 - 5° Deposito centrale A. M., Novara 1 - 2° Deposito centrale A. M., Gallarate 1 - 51° Stormo caccia intercettori, Treviso-Istrana 2 - 16° Gruppo genio campale A. M., Bari-Palese Macchie 1 - Comando aeroporto, Palermo (Boccadifalco)	Conduttore di gruppi elettrogeni
6	Elettricista circuitista installatore e riparatore	1 - Marinarsen, Taranto 3 - Marinarsen, Messina 1 - Marinarsen, Augusta 1 - M/Tecnofari, Messina	Elettricista circuitista installatore e riparatore Elettricista
4	Elettricista elettrauto	1 - O.R.Me.C., Bologna 1 - O.A.R.E., Bologna 2 - O.R.M.E., Bari	Elettricista elettrauto
5	Elettricista elettrogenista	1 - 2ª Officina centrale riparazioni autoveicoli, Forlì 1 - 2°. Gruppo telecomunicazioni, aeroporto Padova 1 - 3° Reparto tecnico aeromobili, aeroporto Capodichino (Napoli) 2 - 41° Stormo antisom, aeroporto Catania (Fontanarossa)	Elettricista elettrogenista
1	Elettricista magnetista	1 - 6ª O.R.M.E., Bologna	Elettricista magnetista
3	Elettroacustico per ultrasuoni	1 - 8ª Squadra riparazione motori, Novara 2 - Marinarsen, La Spezia	Elettroacustico per ultrasuoni
3	Elettromeccanico	2 - Marinarsen, Taranto 1 - Maristaeli, Luni	Elettromeccanico
14	Elettronico per impianti e apparecchiature compresi i sistemi d'arma	5 - Marinarsen, Taranto 5 - Marinarsen, La Spezia 2 - 21° Stabitrasmiles, Roma 1 - O.R.Me.C., Bologna 1 - 6ª A/B, Ghedi	Elettronico per impianti e apparecchiature compresi i sistemi d'arma Radiomontatore
2	Fabbro fucinatore e forgiatore	2 - Marinarsen, La Maddalena	Fabbro fucinatore e forgiatore Fabbro
2	Falegname	2 - Marinarsen, La Maddalena	Falegname
1	Fonditore	1 - Marinarsen, Taranto	Fonditore
6	Motorista	1 - Marinarsen, Augusta 2 - O.A.R.E., Bologna 3 - O.R.Me.C., Bologna	Motorista
1	Muratore	1 - Marinarsen, La Maddalena	Muratore
3	Preparatore di miscele per artifizi	3 - Dirmatabc, Roma	Preparatore di miscele per artifizi
10	Saldatore elettrico ed autogenista	1 - Marinarsen, La Spezia 1 - Marinarsen, Messina 2 - Marinarsen, Augusta 1 - M/Tecnofari, La Spezia 1 - Maristaeli, Catania 4 - O.R.Me.C., Nola	Saldatore elettrico ed autogenista Saldatore
5	Torrettista	5 - O.R.Me.C., Nola	Torrettista

Art. 2.

Per l'assunzione in ruolo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, ai termini dell'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di avere conseguito la licenza elementare.

Non potranno conseguire la nomina ad operaio coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione. Non potranno, inoltre, conseguire la nomina coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dal lavoro da una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione della domanda di assunzione.

Non potranno concorrere all'assunzione in base alla presente determinazione ministeriale gli ex allievi operai che abbiano conseguito l'attestato d'idoneità anteriormente al 1969 oppure nel 1971.

Art. 3.

Le domande di assunzione, redatte su carta da bollo da L. 500 e nella forma indicata nello schema annesso alla presente determinazione, dovranno essere prodotte al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 9ª Divisione - 1ª Sezione, viale dell'Università, n. 4, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suddetto. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti di cui al successivo art. 4.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà dichiarare:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) la qualifica di mestiere (esclusivamente fra quelle indicate al precedente art. 1, colonna *a*), con la quale desidera essere assunto in relazione all'attestato di idoneità posseduto (art. 1, colonna *c*);

4) di essere cittadino italiano;

5) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (o, in caso contrario, le condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti, e se abbia ottenuto la riabilitazione da precedenti condanne);

7) di essere in possesso della licenza elementare;

8) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti di sesso maschile);

9) se ha avuto o no precedenti rapporti di impiego o di lavoro con una pubblica amministrazione e, in caso affermativo, le cause di risoluzione del rapporto stesso.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà, altresì indicare il suo preciso recapito e il comune di attuale residenza.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni date o mancate informazioni di variazioni dello indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Le domande che perverranno, comunque, incomplete delle notizie e dichiarazioni sopraenunciate, non saranno prese in considerazione.

Art. 4.

Unitamente alla domanda gli aspiranti all'assunzione dovranno far pervenire i seguenti documenti:

A) certificato in carta semplice, rilasciato da una scuola allievi operai dell'Esercito o della Marina, attestante la conseguita idoneità — nell'anno 1969 o 1970 — all'esercizio di uno dei mestieri di cui all'art. 1, colonna *c*), con l'indicazione del punteggio complessivo, espresso in decimi, riportato agli esami finali del corso;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, in bollo;

C) certificato di cittadinanza, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, in bollo;

D) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato, in bollo, dal sindaco del comune di residenza. Nel caso in cui l'aspirante all'assunzione non sia ancora iscritto nelle liste elettorali a causa dell'età, dovrà *ugualmente inviare un certificato* attestante la suddetta circostanza ed attestante altresì l'inesistenza di cause ostative al futuro godimento dei predetti diritti politici;

E) certificato del casellario giudiziale rilasciato, in bollo dalla procura della Repubblica competente. Il suddetto documento non potrà essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato in bollo, attestante il conseguimento della licenza elementare, ovvero copia autenticata, anch essa in bollo, del certificato stesso;

G) documento militare, in bollo, (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

1) per gli aspiranti all'assunzione che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre il predetto documento;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare; rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non potranno essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione della presente determinazione ministeriale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il Ministero della difesa si riserva la facoltà di concedere agli aspiranti all'assunzione un ulteriore improrogabile termine di venti giorni per la regolarizzazione della documentazione di cui sopra.

Art. 5.

Prima della nomina gli aspiranti all'assunzione saranno sottoposti a visita medica da parte dell'Amministrazione, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Il giudizio di non idoneità del candidato, pronunciato dalla apposita commissione medica, preclude l'assunzione al lavoro.

Art. 6.

Le spese di viaggio e di soggiorno che gli aspiranti alla assunzione dovranno eventualmente sostenere per sottoporsi agli accertamenti sanitari di cui al precedente articolo, sono a carico degli aspiranti stessi.

Art. 7.

Gli aspiranti all'assunzione che saranno risultati utilmente collocati nelle graduatorie relative alle singole qualificazioni professionali, essendo in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai dello Stato, in prova, nell'Amministrazione della difesa, nel ruolo e nella categoria precisati per ciascuna qualifica di mestiere, nel precedente art. 1, giusta quanto disposto nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480.

Le graduatorie saranno compilate, per ciascuna qualifica di mestiere (art. 1, colonna *a*), in base al punteggio riportato alla fine del corso, con l'osservanza, nel caso di parità di merito, delle norme vigenti relative ai titoli di precedenza o preferenza nella nomina.

L'approvazione delle singole graduatorie e le conseguenti nomine ad operaio dello Stato, nei limiti dei posti disponibili per ciascuna qualifica di mestiere, potranno aver luogo anche con decreti ministeriali distinti per ciascuna delle qualifiche medesime.

Qualora, per mancanza di candidati, restassero scoperti tutti od alcuni dei posti previsti nel precedente art. 1 per talune qualifiche di mestiere, i posti medesimi potranno essere portati in aumento ai posti previsti per altre qualifiche di mestiere dello stesso ruolo e categoria.

Gli allievi operai nominati operai in prova hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che, senza giustificato motivo, da valutarsi dall'amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Agli assunti in prova sarà rimborsato il prezzo del biglietto di seconda classe per il viaggio dal comune di residenza alla sede assegnata.

La presente determinazione sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 luglio 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1971
Registro n. 46 Difesa, foglio n. 185

ALLEGATO 1

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L. 500 dagli aspiranti all'assunzione al lavoro quale operaio in prova nell'Amministrazione della difesa e da produrre entro il termine stabilito dall'art. 3 della determinazione ministeriale, con allegati i documenti di cui all'art. 4 della determinazione medesima).

Al Ministero della difesa Direzione generale per gli operai 9ª Divisione 1ª Sezione Viale della Università, 4 00100 ROMA

Il sottoscritto residente in (provincia di .) via n. presa visione della determinazione ministeriale pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 27 ottobre 1971 chiede di essere assunto al lavoro quale operaio in prova nell'Amministrazione della difesa con la qualifica di mestiere di

A tale uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è nato a (provincia di .) il ;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, il candidato dovrà indicarne i motivi, anche se, in particolare, la non iscrizione sia in conseguenza della minore età);

4) è in possesso del titolo di studio di licenza elementare;

5) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti (in caso contrario, il candidato dovrà indicare le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti e, infine, se abbia ottenuto la riabilitazione da precedenti condanne);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente ;

7) è in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio del mestiere di rilasciato dalla scuola allievi operai di nell'anno (l'attestato dovrà essere stato conseguito nell'anno 1969 o nel 1970: coloro che lo abbiano conseguito negli anni precedenti, oppure nel 1971, non potranno concorrere all'assunzione di cui trattasi).

Il sottoscritto dichiara inoltre di non aver avuto precedenti rapporti di impiego o di lavoro con una pubblica amministrazione (in caso contrario, indicare le cause di risoluzione dei rapporti stessi, precisando di non essere stato destituito, espulso o dispensato).

Allega i sette documenti di cui all'art. 4 del bando.

Indirizzo al quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni

Firma

La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per coloro che prestino servizio militare, è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

(9354)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

Concorso pubblico per esami a quarantacinque posti di vice assistente nel ruolo degli assistenti tecnici della carriera di concetto.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a quarantacinque posti di vice assistente nel ruolo degli assistenti tecnici della carriera di concetto presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Al personale comunque in servizio presso l'associazione alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed in continuità di servizio fino alla data della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'associazione di cui al successivo art. 10 è riservato un quinto dei posti da conferire ai vincitori del concorso.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è prescritto, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istituto tecnico industriale o del diploma di istituto tecnico nautico;

b) aver compiuto il ventunesimo anno di età e non superato il trentaduesimo. Si prescinde dai limiti di età nei confronti del personale già in servizio presso l'associazione.

Il limite di anni trentadue è elevato:

1) di due anni per i concorrenti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

3) di cinque anni:

A) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945 o della lotta di liberazione

B) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico;

C) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se siano successivamente intervenuti amnistia, in-

dulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

4) a trentanove anni:

A) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per meriti di guerra;

B) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi, quelli caduti in guerra;

5) a quarant'anni:

A) per coloro che abbiano riportato a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

B) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

6) a cinquantacinque anni: per i candidati mutilati ed invalidi di guerra, per fatti di guerra, per servizio e assimilati, salvo le eccezioni di legge, nonchè per i candidati appartenenti alle altre categorie alle quali sia stato accordato, a norma di legge, analogo beneficio.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4), purchè complessivamente non si superino i quarant'anni d'età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2), 3), 4).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 - 9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quello di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), purchè complessivamente non si superino i quarant'anni di età;

c) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) buona condotta civile e morale;

e) immunità da condanne e precedenti penali;

f) idoneità fisica all'impiego;

g) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo, dovranno essere presentate alla direzione centrale affari generali e del personale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, via Urbana n. 167, 00184 Roma, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande, a pena di esclusione dal concorso devono essere intestate ed indirizzate esclusivamente all'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Non è consentito per l'inoltro delle stesse alcun tramite nemmeno di pubbliche amministrazioni.

La data di presentazione delle domande prodotte a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'associazione sulle domande stesse.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti devono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini della ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto alla elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 con la indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale.

In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali indicandone la natura;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

l) l'indirizzo comprensivo del numero di codice di avviamento postale al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni dell'indirizzo stesso.

L'associazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della associazione stessa;

m) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di nomina qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale; per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata dal funzionario dell'associazione delegato a ricevere la domanda stessa quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

Art. 4.

Il presidente dell'associazione procederà, ai sensi dell'art. 6, secondo comma del regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 24 gennaio 1962, alla nomina della commissione esaminatrice del concorso.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestivamente comunicazione del giorno ed ora delle prove di esame che si effettueranno in Roma.

Gli esami consisteranno:

a) in due prove scritte che verteranno su:

1ª prova scritta:

1) Ferro e sue leghe — Acciai inossidabili — Diagramma ferro-carbonio — Struttura degli acciai e delle ghise.

2) Principali lavorazioni degli acciai — Caratteristiche meccaniche e tecnologiche degli acciai: rottura, snervamento, allungamento, durezza, resilienza — Prove sui materiali metallici — Trattamenti termici.

3) Generalità sulle saldature — Sistemi di saldatura — Controlli distruttivi e non distruttivi sulle saldature.

4) Cause di corrosione degli acciai.

5) Impostazione del calcolo di strutture metalliche semplici: perni, viti, membrature cilindriche sottoposte a pressione interna — Fondi piani.

2ª prova scritta:

1) Tipi di combustibili e loro impiego — Combustione e sistemi di combustione — Trasmissione del calore.

2) Generatori di vapore — Turbine a vapore — Scambiatori di calore — Cicli termici — Rendimenti.

3) Pompe idrauliche — Compressori d'aria.

b) una prova orale che verterà oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte su:

Disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'attività dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Per essere ammessi alle prove d'esame i candidati dovranno presentare uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identità; tessera postale; porto d'armi; passaporto; patente automobilistica; libretto ferroviario personale; fotografia recente, su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da notaio.

Per lo svolgimento delle prove d'esame saranno osservate in quanto applicabili le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi solo i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale verrà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno in apposito albo presso il luogo di esame.

Art. 7.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva che risulterà, per ciascun candidato, sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani per caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;
22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 8.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle riserve di posti previsti dalle disposizioni vigenti in favore di particolari cittadini (ex combattenti ed assimilati; appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482; capi di famiglia numerosa).

Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di precedenza o di preferenza nella nomina i concorrenti sono tenuti ad inviare, a pena di decadenza dai relativi benefici, entro il termine che verrà stabilito nella lettera di richiesta, i seguenti documenti:

a) insigniti di medaglia al valore militare: brevetto in originale od in copia autenticata;

b) mutilati od invalidi di guerra o della lotta di liberazione ex combattenti, mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra ed appartenenti a categorie assimilate: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

c) mutilati ed invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il mod. 69-*ter*, rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

d) mutilati ed invalidi del lavoro: certificato in bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per fatti di guerra e categorie assimilate: certificato, in bollo, dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

f) orfani dei caduti per servizio: dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio, attestante che questi è deceduto per cause di servizio;

g) orfani di caduti sul lavoro: certificato, in bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

h) feriti in combattimento ed insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: documento di concessione in originale o copia autenticata;

i) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita di almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

l) figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *b*): certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore invalido o mutilato, oppure uno dei documenti indicati nella precedente lettera *b*);

m) figli dei mutilati ed invalidi per servizio: certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il genitore mutilato o invalido fruisce di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella precedente lettera *c*);

n) figli dei mutilati o degli invalidi del lavoro: certificato, in bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

o) madri e sorelle, vedove o nubili, dei caduti di cui alle precedenti lettere *e*) ed *f*), nonchè madri, mogli e sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Le vedove di guerra non rimaritate presenteranno l'apposito modello 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648. Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio, presenteranno la relativa dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

p) madri, vedove non rimaritate, sorelle vedove o nubili, di caduti sul lavoro: certificato, in bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

q) ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate: prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione. Reduci dalla deportazione o dall'internamento ed appartenenti ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni: apposite attestazioni, in bollo, rilasciate dal prefetto della provincia in cui risiedono. Connazionali rimpatriati di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione della loro qualità di rimpatriati rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

r) coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539: certificato di iscrizione nel relativo ruolo, in bollo, rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

La graduatoria del concorso sarà sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'associazione, il quale dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori di concorso dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma originale del titolo di studio posseduto o copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera *b*) del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 8 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 8.

I concorrenti promossi per merito di guerra produrranno il relativo attestato.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica del tribunale presso il circondario di origine;

f) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e della pretura della precedente residenza;

g) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menoma l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per i concorrenti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio ed invalidi del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'associazione ha la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia per l'accertamento del requisito dell'idoneità fisica allo impiego;

h) documento aggiornato comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare ovvero, per coloro che non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo capoverso del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificato dei carichi pendenti;
5) certificato medico.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova, con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'associazione, per un periodo di sei mesi prorogabili per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori l'amministrazione ha facoltà di procedere nel termine di sei mesi ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.

Il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'associazione per il personale con la qualifica di vice assistente del ruolo degli assistenti tecnici della carriera di concetto.

Roma, addì 7 ottobre 1971

Il presidente: PAVAN

(Schema di domanda da inviarsi su carta bollata)

All'Associazione nazionale per il controllo della combustione - Direzione centrale degli affari generali e del personale - via Urbana, 167 - 00184 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il (1) . . . . e residente in . . . (provincia di . . . .) via . . . . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico per esami a quarantacinque posti di vice assistente nel ruolo degli assistenti tecnici della carriera di concetto presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

All'uopo si dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . .;

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (2);

d) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (4): . . . .;

f) di avere o non avere prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti è stata determinata dalle seguenti cause:

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite ed in particolare a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

data

(Firma) (5)

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni necessarie e riconoscendo che l'associazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età stabilito dall'art. 3 del bando, indicare se:

coniugato, senza, oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente od assimilato; partigiano combattente, deportato dal nemico;

profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valore militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilati od invalidi per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

colpito dalle leggi razziali;

dipendente dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero, perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 17 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

(9432)

Concorso pubblico per esami a cinque posti di vice segretario nel ruolo di segreteria della carriera di concetto

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a cinque posti di vice segretario nella carriera di concetto presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, da destinare prevalentemente presso le sedi periferiche dell'Italia settentrionale.

Al personale comunque in servizio presso l'associazione alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed in continuità di servizio fino alla data della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'associazione di cui al successivo art. 10 è riservato un quinto dei posti da conferire ai vincitori del concorso.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è prescritto, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

b) aver compiuto il ventunesimo anno di età e non superato il trentaduesimo. Si prescinde dai limiti di età nei confronti del personale già in servizio presso l'associazione.

Il limite di anni trentadue è elevato:

1) di due anni per i concorrenti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

3) di cinque anni:

A) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945 o della lotta di liberazione;

B) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico;

C) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se siano successivamente intervenuti amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

4) a trentanove anni:

A) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per meriti di guerra;

B) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno 7 figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi, quelli caduti in guerra;

5) a quarant'anni:

A) per coloro che abbiano riportato a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

B) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

6) a cinquantacinque anni: per i candidati mutilati ed invalidi di guerra, per fatti di guerra, per servizio e assimilati, salvo le eccezioni di legge, nonchè per i candidati appartenenti alle altre categorie alle quali sia stato accordato, a norma di legge, analogo beneficio.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4), purchè complessivamente non si superino i quarant'anni d'età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2), 3) e 4).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quello di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), purchè complessivamente non si superino i quarant'anni di età;

c) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) buona condotta civile e morale;

e) immunità da condanne e precedenti penali;

f) idoneità fisica all'impiego;

g) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo, dovranno essere presentate alla direzione centrale affari generali e del personale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, via Urbana n. 167, 00184 Roma, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande, a pena di esclusione dal concorso devono essere intestate ed indirizzate esclusivamente all'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Non è consentito per l'inoltro delle stesse alcun tramite nemmeno di pubbliche amministrazioni.

La data di presentazione delle domande prodotte a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'associazione sulle domande stesse.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti devono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini della ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto alla elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 con la indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale.

In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali indicandone la natura;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

l) l'indirizzo comprensivo del numero di codice di avviamento postale al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni dell'indirizzo stesso.

L'associazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della associazione stessa;

m) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di nomina qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale; per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata dal funzionario dell'associazione delegato a ricevere la domanda stessa quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

Art. 4.

Il presidente dell'associazione procederà, ai sensi dell'art. 6, secondo comma del regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 24 gennaio 1962, alla nomina della commissione esaminatrice del concorso.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestivamente comunicazione del giorno ed ora delle prove di esame che si effettueranno in Roma.

Gli esami consisteranno:

a) in due prove scritte che verteranno sulle seguenti materie:

1) Nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale);

2) Nozioni di diritto del lavoro e legislazione sociale con particolare riferimento alla prevenzione degli infortuni;

b) in una prova orale che verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte su:

1) Disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'attività dell'A.N.C.C.;

2) Nozioni dell'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Per essere ammessi alle prove d'esame i candidati dovranno presentare uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identità; tessera postale; porto d'armi; passaporto; patente automobilistica; libretto ferroviario personale; fotografia recente, su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da notaio.

Per lo svolgimento delle prove d'esame saranno osservate in quanto applicabili le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi solo i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale verrà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno in apposito albo presso il luogo di esame.

Art. 7.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva che risulterà, per ciascun candidato, sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani per caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove, o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;
22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 8.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle riserve di posti previsti dalle disposizioni vigenti in favore di particolari cittadini (ex combattenti ed assimilati; appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482; capi di famiglia numerosa) nonchè della riserva prevista dall'art. 1 del presente bando.

Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di precedenza o di preferenza nella nomina i concorrenti sono tenuti ad inviare, a pena di decadenza dai relativi benefici, entro il termine che verrà stabilito nella lettera di richiesta, i seguenti documenti:

a) insigniti di medaglia al valore militare: brevetto in originale od in copia autenticata;

b) mutilati od invalidi di guerra o della lotta di liberazione ex combattenti, mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra ed appartenenti a categorie assimilate: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

c) mutilati ed invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il mod. 69-*ter*, rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

d) mutilati ed invalidi del lavoro: certificato in bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per fatti di guerra e categorie assimilate: certificato, in bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

f) orfani dei caduti per servizio: dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio, attestante che questi è deceduto per cause di servizio;

g) orfani di caduti sul lavoro: certificato, in bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

h) feriti in combattimento ed insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: documento di concessione in originale o copia autenticata;

i) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita di almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

l) figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *b*): certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore invalido o mutilato, oppure uno dei documenti indicati nella precedente lettera *b*);

m) figli dei mutilati ed invalidi per servizio: certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il genitore mutilato o invalido fruisce di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella precedente lettera *c*);

n) figli dei mutilati o degli invalidi del lavoro: certificato, in bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

o) madri e sorelle, vedove o nubili, dei caduti di cui alle precedenti lettere *e*) ed *f*), nonchè madri, mogli e sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Le vedove di guerra non rimaritate presenteranno l'apposito modello 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648. Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio, presenteranno la relativa dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

p) madri, vedove non rimaritate, sorelle vedove o nubili, di caduti sul lavoro: certificato, in bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

q) ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate: prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione. Reduci dalla deportazione o dall'internamento ed appartenenti ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni: apposite attestazioni, in bollo, rilasciate dal prefetto della provincia in cui risiedono. Connazionali rimpatriati di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione della loro qualità di rimpatriati rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

r) coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539: certificato di iscrizione nel relativo ruolo, in bollo, rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

La graduatoria del concorso sarà sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'associazione, il quale dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori di concorso dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma originale del titolo di studio posseduto o copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera *b*) del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 8 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 8.

I concorrenti promossi per merito di guerra produrranno il relativo attestato.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica del tribunale presso il circondario di origine;

f) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e della pretura della precedente residenza;

g) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menoma l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per i concorrenti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio ed invalidi del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o muti-

lazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'associazione ha la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia per l'accertamento del requisito dell'idoneità fisica allo impiego;

h) documento aggiornato comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, ovvero, per coloro che non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo capoverso del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificato dei carichi pendenti;
5) certificato medico.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova, con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'associazione, per un periodo di sei mesi prorogabili per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori l'amministrazione ha facoltà di procedere nel termine di sei mesi ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.

Il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso e quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'associazione per il personale con la qualifica iniziale del ruolo di segreteria della carriera di concetto.

Roma, addì 16 febbraio 1971

Il Presidente: PAVAN

(Schema di domanda da inviarsi su carta bollata)

All'Associazione nazionale per il controllo della combustione - Direzione centrale degli affari generali e del personale - via Urbana, 167 - 00184 ROMA

Il sottoscritto . nato a (provincia di . .) il (1) . . e residente in . (provincia di . .) via . chiede di essere ammesso al concorso pubblico per esami a cinque posti di vice segretario nel ruolo di segreteria della carriera di concetto presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

All'uopo si dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di istituto d'istruzione secondaria di 2° grado conseguito presso . in data .

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

d) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (4): . . . .;

f) di avere o non avere prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti è stata determinata dalle seguenti cause: . . . .

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite ed in particolare a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

. . . . . data . . . .

(*Firma*) (5)

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni necessarie e riconoscendo che l'associazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

---

(1) *Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo* di età stabilito dall'art. 3 del bando, indicare se:

coniugato, senza, oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente od assimilato; partigiano combattente, deportato dal nemico;

profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valore militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilati od invalidi per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

colpito dalle leggi razziali;

dipendente dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 17 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

(9433)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso ad un posto di operaio di 2ª categoria con qualifica di infermiere nel ruolo degli operai permanenti.

In data 8 ottobre 1971 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 10 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso, indetto con il decreto ministeriale 9 dicembre 1969, ad un posto di operaio di 2ª categoria con qualifica di infermiere nel ruolo degli operai permanenti.

(9489)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sessantotto posti di ufficiale aggiunto in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale delle dogane.

Le prove scritte del concorso per esami a sessantotto posti di ufficiale aggiunto in prova nella carriera esecutiva della Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette avranno luogo nei giorni 22 e 23 novembre 1971, alle ore otto presso le seguenti sedi:

Ancona: presso il palazzo uffici finanziari, via Palestro, 15 (piano V);

Bari: presso il Villaggio del Fanciullo, piazza Giulio Cesare, 13;

Bologna: presso la sala esami, piazza Malpighi, 19;

Cagliari: presso l'istituto «Sacro Cuore», via Macomer, 29;

Caltanissetta: presso il convento San Michele, via Sallemi, 104;

Catania: presso il liceo ginnasio «Mario Cutelli», via Grotte Bianche;

Catanzaro: presso la scuola media «Pascoli», via Baracche;

Firenze: presso l'Intendenza di finanza, sala esami, via del Pratello, 6;

Foggia: presso il palazzo uffici statali, sala esami;

Genova: presso la facoltà di ingegneria, via all'Opera Pia Causa, 11;

L'Aquila: presso l'Università degli studi, piazza Annunziata, 1;

Milano: presso l'Università degli studi, via Festa del Perdono, 3;

Napoli: presso il palazzo Fondi, via Medina, 24; presso il palazzo ex Zecca, via S. Arcangelo a Baiano, 8 e presso il palazzo uffici finanziari, via Filzi, 2;

Palermo: presso la Fiera Mediterranea, Padiglione n. 20;

Roma: presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 e presso il collegio internazionale S. Antonio, via Merulana, 124;

Taranto: presso le scuole allievi operai arsenale marina, via Pitagora n. 87;

Terni: presso l'istituto tecnico statale commerciale e geometri «Federico Cesi», via I Maggio, 78;

Torino: presso l'ufficio zona totocalcio «CONI», via Colli, 7;

Udine: presso l'Intendenza di finanza, sala esami, via Dante, 1;

Venezia: presso l'Intendenza di finanza, sala esami, Santangelo, 3538 e presso l'Università degli studi, sala esami (Cà Foscari), Dorsoduro, 3246.

(9353)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Parma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2358 del 30 aprile 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di cinque posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Parma alla data 30 novembre 1968;

Visti i verbali trasmessi dalla commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto n. 5980 del 27 novembre 1969 e modificata con decreto n. 1536 del 19 febbraio 1971;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso di cui in premessa, così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Dalla Turca Ermina	punti	66,084
2. Vescovi Ermina	»	63,625
3. Moggia Angela	»	61,069
4. Testa Anna Maria	»	60,668
5. Bettati Bruna	»	58,853
6. Covelli Anna	»	57,881
7. Berini Ada	»	57,002
8. Gabelli Norma	»	56,412
9. Mazzani Serenilla	»	55,718
10. Pelizza Elda	»	55,091
11. Spreafichi Livia	»	54,506
12. Capelli Nerina	»	46,665

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Parma, addì 21 settembre 1971

p. *Il medico provinciale*: SOZZI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale veniva approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso per il conferimento di cinque posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Parma alla data 30 novembre 1968;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvate con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco di ciascuna indicate, le seguenti candidate:

1) Dalla Turca Ermina: Parma-Centro;
2) Vescovi Ermina: Parma-Cortile S. Martino;
3) Moggia Angela: Parma- Vigatto;
4) Testa Anna Maria: Bore;
5) Bettati Bruna: Valmozzola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Parma, addì 21 settembre 1971

p. *Il medico provinciale*: SOZZI

(9429)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5548 in data 8 settembre 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Pavia alla data del 30 novembre 1969 (Romagnese-Marzano);

Visto il proprio decreto n. 2770 in data 7 maggio 1971, concernente stralcio della condotta ostetrica di Marzano;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti alla data del 30 novembre 1969 in provincia di Pavia per la sola sede di Romagnese;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Pavia, dell'ordine dei medici della provincia di Pavia, del collegio delle ostetriche di Pavia e del comune interessato;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Pavia alla data del 30 novembre 1969 (Romagnese) è costituita come segue:

Presidente:

Tripodi dott. Giovanni, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Piscione dott. Paride, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Tuosto dott. Domenico, direttore di sezione della prefettura di Pavia;

Bertolotto prof. Ugo, libero docente della clinica ostetrica-ginecologica di Pavia;

Danesino prof. Vittorio, direttore della clinica ostetrica-ginecologica dell'Università di Pavia;

Pirola Teresina, ostetrica condotta del comune di Mortara.

Segretario:

Sinisi dott. Aldo, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà sede in Pavia.

Il decreto stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Pavia, dell'ufficio del medico provinciale di Pavia e del comune di Romagnese.

Pavia, addì 30 settembre 1971

Il medico provinciale: RUBERTO

(9385)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FROSINONE

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3230 del 2 aprile 1970, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti alla data del 30 novembre 1969;

Accertata la regolarità delle operazioni del concorso stesso e la legittimità degli atti rimessi dalla commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 1177/44.2/Vet. del 24 giugno 1971;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso indicato in premessa:

1. Di Donato Valerio	punti	69,550	su 120
2. Mastrangeli Pio	»	69,020	»
3. Celani Evaldo	»	61,860	»
4. Moretti Luigi	»	57,720	»
5. Frezzato Italo	»	56,833	»
6. Picchi Giuseppe	»	53,330	»
7. La Rosa Fausto	»	52,240	»
8. Di Vico Mario	»	52,000	»
9. Monaci Massimo	»	50,500	»
10. Ciocchetti Mario	»	50,000	»
11. Castrataro Pasquale	»	48,000	»

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Frosinone e dei comuni interessati.

Frosinone, addì 28 settembre 1971

Il veterinario provinciale: MASULLO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari data n. 1718, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1969;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi, indicato dai candidati classificatisi ai primi posti della graduatoria;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori del concorso indicato in premessa per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Di Donato Valerio: consorzio veterinario tra i comuni di: Sora-Broccostella-Campoli Appennino-Pescosolido;

2) Mastrangeli Pio: consorzio veterinario tra i comuni di: Supino-Morolo-Patrica;

3) Celani Evaldo: condotta unica del comune di Picinisco.

I presidenti dei consorzi veterinari facenti capo ai comuni di Sora e Supino, nonchè il sindaco del comune di Picinisco sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Frosinone e dei comuni interessati.

Frosinone, addì 28 settembre 1971

Il veterinario provinciale: MASULLO

(9386)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.